



Città di Torre del Greco

- Città Metropolitana di Napoli -

ORDINANZA SINDACALE N. 101 del 20.03.2021

IL SINDACO

Visto l'art.32 della Costituzione;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili da SARS-Cov-2/COVID-19;

Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica SARS-CoV-2/COVID-19 e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1"*;

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante *"Ulteriori Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica SARS-CoV-2/COVID-19"*;

Visto il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante *"Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020"*;

Visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante *"Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid-19 nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020"*;

Richiamati i provvedimenti ministeriali e regionali vigenti emanati in materia di misure urgenti per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2/COVID-19 e per la gestione dell'emergenza epidemiologica in atto ed, in particolare, con riferimento alle misure per l'igiene dei servizi pubblici;

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.P.C.M. del 03/11/2020 che detta ulteriori misure finalizzate al contenimento del contagio sul territorio nazionale;

Visto il D.P.C.M. del 14/01/2021 recante ulteriori disposizioni attuative del D.L. n.19/2020, convertito dalla Legge n.35/2020;

Richiamate le proprie Ordinanze;

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2021, n. 15 *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale n. 45/2021;

Visto il D.P.C.M. 2 marzo 2021, le cui disposizioni si applicano alla data del 6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del D.P.C.M. 14 gennaio 2020, e sono efficaci fino al 6 aprile 2021, e in particolare le disposizioni di cui all'art. 43 *(Istituzioni scolastiche)*;

Letta l'Ordinanza del Ministero della Salute del 5 marzo 2021 con la quale è stato disposto che *“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate nel proprio territorio, alla Regione Campania si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui al Capo V del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021”*;

Viste le Ordinanze Regione Campania nn.7 e 8, rispettivamente del 10 e dell'11 marzo 2021, con le quali sono state dettate ulteriori misure restrittive atte a limitare occasioni di contatto con persone;

Visto il Decreto Legge 13 marzo 2021, n.30 e, in particolare, l'art. 1, a mente del quale *“dal 15 marzo al 6 aprile 2021, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa dai provvedimenti di cui all'art. 2 del decreto legge n. 19 del 2020, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 19 del 2020: a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti; b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave”*;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 9 del 15 marzo 2021, adottata a tutela della salute pubblica, sulla scorta dei dati registrati sul territorio regionale con riferimento all'incidenza cumulativa dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, nonché alla diffusa circolazione di varianti SARS-Cov-2, al fine di invertire il trend in aumento dei contagi e dei decessi e scongiurare ulteriori criticità a carico del sistema sanitario;

Visti gli esiti dell'Unità di Crisi pubblicati sulla piattaforma *Sinfonia* della Regione Campania (*settimana di riferimento da 8 a 14 marzo 2021*) dai quali si evince:

*Incidenza dei nuovi positivi a 7 giorni per 100.000 residenti
Comune di Torre del Greco 302,25 - Regione Campania 284,43*

*Percentuale dei nuovi positivi a 7 giorni
Comune di Torre del Greco 11,23% - Regione Campania 12,1%*

Considerato che, sul territorio di Torre del Greco, continua a registrarsi un elevato numero di contagi, nonché la diffusione delle nuove varianti SARS-Cov-2, come confermato, sulla base dei dati di laboratori, dalla competente U.O.P.C. dell'Asl Napoli 3 Sud - Ambito 4 - Distretto 57;

Letta la nota prot. n.12840/ 2021 avente ad oggetto *“Richiesta di valutazioni di contesto”* con quale le dirigenze di diversi istituti scolastici cittadini, atteso il diffondersi di nuove varianti del virus Sars COV-2, hanno richiesto di conoscere se fossero rilevate situazioni epidemiologiche tali da rendere opportune la sospensione di tutte le attività in presenza, comprese quelle riferite agli alunni diversamente abili e con Bes, al fine di garantire ai medesimi il diritto all’istruzione, salvaguardandone al contempo la salute e la sicurezza;

Rilevato che, in un bilanciamento di diritti costituzionali, il diritto alla salute risulta essere primario e superiore al diritto allo studio, pur sempre fondamentale, in questo momento di emergenza sanitaria epidemiologica da Covid-19;

Vista la Circolare della Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Ufficio 5 - Prevenzione malattie trasmissibili e profilassi internazionale ad oggetto *“Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARSCoV2, valutazione del rischio e misure di controllo “* che introduce più severe misure sanitarie, in considerazione delle varianti al virus rilevate sul territorio nazionale;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, che all’art. 32, dispone che *“il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, e prevede altresì che *“nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

Visto l’art. 50 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (omissis) in cui si prevede che *“in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”*;

Ritenuto che, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità e urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate

Vista la Legge n.833/1978;

Visto l’art.50 del D. Lgs. n.267/2000 ss.mm.ii.;

ORDINA

per tutto quanto indicato in premessa, che qui si da per trascritto, con decorrenza **dal giorno 22 marzo e fino a tutto il 27 marzo 2021**, la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le Scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, dei servizi educativi della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni), degli istituti pubblici e privati presenti sul territorio comunale anche per le attività laboratoriali, nonché di quelle destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili.

DISPONE

che il presente provvedimento venga notificato, a mezzo pec, a tutti gli istituti scolastici presenti sul territorio di Torre del Greco, al Prefetto di Napoli - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, al Direttore Generale dell'ASL Napoli 3 Sud, all'Unità di Crisi Regionale, al Centro Operativo Comunale ed alle Forze dell'Ordine, con invito a queste ultime di provvedere ai dovuti controlli sul rispetto di quanto stabilito con la presente Ordinanza e dalle norme statali e regionali vigenti.

Della presente Ordinanza gli Uffici competenti daranno adeguata divulgazione e verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente nonché all'Albo pretorio

AVVERTE

gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sez. di Napoli, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco

(Dott. Giovanni Palomba)

